



ISTITUTO COMPRENSIVO NOTARESCO

Via Dante Alighieri, 26 - 64024 NOTARESCO (TE)

C.F. 81001970672 Cod. Mecc. TEIC83500T Tel. 0858950260-261 -262

EMAIL: teic83500t@istruzione.it – PEC: teic83500t@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.icnotaresco.edu.it

Prot. e data: vedi segnatura

Notaresco, 03/09/2024

A tutto il personale Docente e ATA

Oggetto: Direttiva recante disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni per l'anno scolastico 2024-2025.

premesso che

- la Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via prioritaria i Docenti e i Collaboratori Scolastici,
- al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2047 e 2048 del Codice Civile), per cui risulta di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nella Scuola e la disciplina tra gli alunni,
- la scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e custodire gli alunni dal momento in cui accedono agli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola fino al momento dell'uscita,
- nel caso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria (tranne per gli alunni delle classi quarte e quinte con uscita autonoma), il personale scolastico ha l'obbligo di riaffidare gli alunni, al termine delle lezioni, ad un familiare o a un suo delegato, purché maggiorenne,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del Dlgs. n. 165/2001

Visto l'art. 44 – comma 7 del CCNL Scuola 2019-2021 che recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";

Visto il T.U. n. 297/94 art.10

Visto il Dlgs n. 81/2008

Visto il Codice Civile

Visto il Regolamento d'Istituto

Visto il Codice di comportamento

dispone la seguente direttiva di vigilanza degli alunni

**Art. 1
LIMITI TEMPORALI**

L'obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l'alunno/a entra negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico fino al momento in cui esce.

L'obbligo di vigilanza non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino alla "riconsegna" al genitore o suo delegato, o nel caso di alunno di classe quarta o quinta della scuola primaria o di scuola secondaria, con autocertificazione di uscita autonoma, fino al cancello della scuola.

Le misure organizzative adottate concernono:

- lo svolgimento delle attività didattiche
- i cambi di turno tra i docenti delle classi
- l'intervallo
- il tempo mensa e dopo mensa
- gli spostamenti tra le aule
- gli spostamenti tra l'edificio scolastico e la palestra
- le aree cortive
- l'entrata e l'uscita
- i viaggi d'istruzione /uscite sul territorio

**Art. 2
ENTRATA DEGLI ALUNNI**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 44 c. 7 – CCNL 2019-2021), secondo gli orari definiti in ciascun plesso, nelle rispettive aule. Il collaboratore scolastico è responsabile della vigilanza nel percorso che lo studente compie dall'ingresso alla propria aula. Nei primi giorni di accoglienza, ove previsto, gli insegnanti vigilano sugli alunni che accompagnano nelle rispettive aule.

La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nelle pertinenze scolastiche.

Nelle situazioni di carenza improvvisa di personale docente, il collaboratore scolastico di turno deve posizionarsi in modo da tener sotto controllo gli alunni.

**Art. 3
CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI**

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti deve essere effettuato il più celermente possibile. I collaboratori scolastici devono favorire l'avvicendarsi dei docenti collaborando nella vigilanza delle classi.

Gli alunni devono rimanere nell'aula.

In caso di ritardo o assenza del docente, i collaboratori scolastici in servizio al piano sono tenuti a vigilare sugli alunni, dando tempestiva comunicazione all'ufficio di segreteria o al docente referente di sede affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

**Art. 4
S VOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

Durante l'attività didattica, il responsabile della vigilanza sugli alunni in aula è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento delle attività didattiche, si trovi per comprovati motivi, nella necessità di allontanarsi dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico a vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.

I collaboratori non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente e sono responsabili per i danni subiti dagli alunni a causa della loro omessa vigilanza.

I collaboratori scolastici sono pertanto tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

Si ricorda a tutto il personale docente che gli educatori o gli assistenti ad personam non sono responsabili del gruppo classe né tanto meno della loro vigilanza, pertanto non possono essere utilizzati per sostituzioni in assenza del docente. Analoga cosa vale per tutte le persone che a vario titolo entrano come esperti in classe.

**Art. 5
INTERVALLO**

Per tutti gli ordini di scuola l'intervallo può effettuarsi sia negli spazi interni che esterni, in base alle condizioni meteorologiche, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio. I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, sorvegliano gli spazi comuni e i servizi igienici.

**Art. 6
MENSA E DOPO MENSA**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla scuola per quegli alunni che ne fanno richiesta, è affidata ai docenti in servizio.

**Art. 7
SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI**

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra o dall'aula a laboratori, palestre, aule tematiche, spazi all'aperto. Tali spostamenti possono essere effettuati mantenendo l'ordine e in silenzio, per evitare di arrecare disturbo alle altre classi.

La vigilanza, durante le attività motorie, è affidata all'insegnante di educazione fisica.

**Art. 8
USCITA DEGLI ALUNNI**

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persona maggiorenne delegata, o accompagnati allo scuolabus.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno possa avvenire nella massima sicurezza e tranquillità.

I docenti accompagnano gli alunni trasportati dallo scuolabus fino al mezzo di trasporto. In caso di ritardo dello scuolabus, lo stesso va atteso all'interno dell'edificio scolastico.

I genitori che desiderano autorizzare i figli minori a tornare a casa da soli al termine delle lezioni dovranno farlo in forma scritta mediante apposito modulo, nel quale solleveranno l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma al di fuori dell'area di pertinenza della scuola. Quanto sopra è valido esclusivamente per gli alunni di quarta e quinta della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola secondaria.

**Art. 9
AREE CORTIVE**

L'ingresso nel cortile della Scuola è autorizzato e riservato a tutto il personale scolastico durante le lezioni. È vietato, nel cortile dei vari plessi, il passaggio di auto e altri mezzi non autorizzati.

**Art. 10
VIAGGI D'ISTRUZIONE**

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di eventuali uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero degli accompagnatori.

In accordo con gli educatori e con la Cooperativa di riferimento, si autorizza la loro presenza nelle uscite didattiche.

**Art. 11
INCIDENTI E MALESSERI DEGLI ALUNNI**

In caso di incidenti o malesseri improvvisi che possono occorrere agli alunni si avviserà tempestivamente la famiglia per telefono affinché il genitore venga a prendere l'alunno. Se le condizioni dell'alunno dovessero aggravarsi si interverrà laddove possibile con le norme di pronto soccorso e si procederà a chiamare direttamente il 118.

**Art.12
INFORTUNIO SCOLASTICO**

Nel caso si verifichi un infortunio scolastico il docente deve denunciare immediatamente l'incidente su apposito modulo e inoltrare lo stesso all'ufficio di segreteria, che invierà la pratica alla compagnia assicurativa con la quale la scuola ha stipulato il contratto.

**Art. 13
INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA**

I Collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. E' vietato l'accesso assoluto ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico nei locali della Scuola.

In caso di presenza di squadre di operai per lavori di manutenzione nell'edificio scolastico, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

**Art. 14
SCIOPERO**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero hanno l'obbligo di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola. I docenti non saranno impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte, ma semplicemente nella vigilanza.

**Art.15
UTILIZZO DI CELLULARI O DISPOSITIVI TECNOLOGICI
O APPARECCHI DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO**

E' vietato in classe l'uso di cellulari o dispositivi tecnologici o di apparecchi di registrazione audio/video ad uso personale, a tutto il Personale Docente e ATA e agli alunni.

Per gli alunni la trasgressione di tale indicazione comporta interventi disciplinari e solleva la scuola da ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento dei cellulari stessi. Per qualsiasi urgenza si può utilizzare il telefono della scuola.

In caso di infrazione il docente ritira il dispositivo e lo deposita in Presidenza; verrà successivamente riconsegnato al genitore dal Dirigente o suo Collaboratore al termine delle lezioni previa comunicazione scritta dal docente sul diario dell'alunno.

**Art. 16
SANZIONI DISCIPLINARI**

Ogni disposizione contenuta nella presente Direttiva se non rispettata e protratta in reiterati comportamenti sarà soggetta a sanzione disciplinare. Si ricorda che l'omessa sorveglianza di un minore configura responsabilità penale e civile.

I referenti di ogni plesso vigileranno accuratamente sulla stretta osservanza da parte di tutto il personale di tutte le disposizioni contenute nella presente Direttiva.

